

**ILL.MO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO**

\*

**RICORSO**

**CON DOMANDA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**  
**(e contestuale istanza d'integrazione del contraddittorio**  
**mediante notifica per pubblici proclami)**

per

**Teresa TRAVERSA**, nata a Catania in data 1/4/1974, C.F. TRVTRS74D41C351C, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente astto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71I06c351z), con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it);

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.**

\*

**IN FATTO**

L'odierna ricorrente è laureata in "*Scienze giuridico – economiche*" ed ha, altresì, conseguito i 24 CFU previsti dalla vigente normativa scolastica ai fini dell'accesso agli incarichi d'insegnamento a tempo determinato nelle classi di concorso "*Scienze Economico - Aziendali*" – A045, "*Scienze Giuridico - Economiche*" – A046 e "*Scienze matematiche applicate*" – A047.

La medesima ha, altresì, conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili nella scuola secondaria di II grado (classe di concorso "*Sostegno*" - ADSS).

Sulla scorta dei suddetti titoli, la prof.ssa Traversa, in data 20/5/2022, ha presentato, per tutte le sopra citate classi di concorso, domanda di inserimento (ALL.1) nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il conferimento degli incarichi d'insegnamento a tempo determinato in provincia di Catania nel biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024 (GPS istituite con l'art.1-quater D.L. 126/2019 e, da ultimo, disciplinate dall'O.M. n.112/2022).

Si precisa che, per evidenti e condivisibili finalità di semplificazione amministrativa, l'art.7 della citata O.M. regolatrice 116/22 prevedeva l'inoltro di una domanda unica per tutte le classi di concorso d'interesse: "*Gli aspiranti presentano*

*istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS".*

Ebbene, la ricorrente, dopo avere inserito in seno alla citata domanda i rispettivi titoli d'accesso per l'insegnamento delle discipline sopra descritte, ha compilato la sezione della domanda "*Titoli ulteriori rispetto al titolo d'accesso – Punto B*" dichiarando i titoli culturali in proprio possesso per un totale spettante di 4,50 punti in graduatoria, come da specifica che segue:

- master annuale di I livello in "*La didattica, la funzione del docente e l'interazione degli alunni con bisogni educativi speciali*" conseguito il 7/3/2020 presso l'Accademia di Belle Arti *Fidia* - valutazione nella misura di 1 punto ai sensi del punto B.15 della Tabella di valutazione titoli allegata all' OM n.112/2022;
- certificazione informatica *Pekit Expert* conseguita il 6/7/2020 presso la Fondazione Onlus "*Sviluppo Europa*" di Bari - valutazione nella misura di 0,5 punti ai sensi del punto B. 17 della Tabella di valutazione titoli allegata all' OM n.112/2022;
- certificazione linguistica di livello B2 ESOL International (CEFR B2) conseguita il 15/6/2020 presso ESB - valutazione nella misura di 3 punti ai sensi del punto B. 14 della Tabella di valutazione titoli allegata all' OM n.112/2022.

Senonché, allorché sono state pubblicate, in data 1/8/2022, le GPS della provincia di Catania (ALL. 2), la prof.ssa Traversa ha potuto appurare che i titoli culturali sopra specificati erano stati regolarmente valutati - nell'esatta misura di 4,50 - per le discipline A045, A046 e A047; mentre non avevano ricevuto alcuna valutazione per la disciplina di "Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado – ADSS". In tale ultima graduatoria, infatti, le sono stati attribuiti 42 punti complessivi (30 quale valutazione del titolo di specializzazione + 12 per titoli di servizio) anziché i 46,50 punti complessivamente spettanti sulla scorta degli ulteriori titoli culturali posseduti, come sopra descritti.

Conseguentemente, già in data 6/8/2022, la ricorrente si è premurata di indirizzare all' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, all'Ambito Territoriale di Catania e all'Istituto d'Istruzione Superiore "*Marconi – Mangano*" (quale destinataria della domanda d'inserimento) apposita pec di richiesta di rettifica del punteggio (ALL. 3) nel senso sopra indicato, senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno.

Peraltro, il suddetto ammanco di 4,5 punti si rivelava, poi, determinante in termini di esclusione della ricorrente dagli incarichi d'insegnamento nel sostegno per il corrente a.s. 2022/23, atteso che, come si evince dal bollettino delle nomine

pubblicato il 16/9/2022 (ALL. 4), l'Ambito Territoriale di Catania ha conferito incarichi "fino al termine delle attività didattiche" a docenti di sostegno ADSS con punteggio fino a 46: e la prof.ssa Traversa, come già evidenziato, ove le fossero stati valutati i titoli di cui sopra anche nella graduatoria ADSS, avrebbe ivi raggiunto un punteggio complessivo di 46,50.

Attesi i gravi danni lavorativi che stavano maturando a suo carico, in data 28/10/2022 la ricorrente ha inoltrato all'Ambito Territoriale di Catania un ulteriore atto di diffida (ALL.5) in cui ha insistito per l'attribuzione dei mancanti 4,50 punti nella GPS di sostegno e per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento spettanti sulla base del corretto punteggio.

L'Ambito Territoriale di Catania non ha, tuttavia, fornito alcun formale riscontro alla suddetta diffida ma si è limitato, per mezzo di un suo funzionario, a contattare telefonicamente la ricorrente cui è stato riferito che non era possibile attribuire il punteggio richiesto nella disciplina di sostegno in quanto, nel corso della procedura telematica di predisposizione e trasmissione della domanda unica d'inserimento nelle varie GPS, la prof.ssa Traversa aveva caricato i *"Titoli ulteriori rispetto al titolo d'accesso"* soltanto all'interno della finestra denominata *"Tab4"* e non in quella ulteriore selezionabile denominata: *"Tab7"*. Aggiungeva icasticamente il funzionario: *"Avete fatto tutti questo errore ..."*.

Va, allora, subito chiarito che le suddette opzioni di scelta *Tab4* e *Tab7* intendevano fare riferimento, come poi si è compreso, rispettivamente, alla Tabella di valutazione A/4 relativa alle *"supplenze del personale docente nella scuola secondaria I e II grado"* (ALL. 6) ed alla Tabella di valutazione A/7 relativa alle *"supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado"* (ALL. 7); entrambe allegate all'O.M. 112. Tabelle che, peraltro, come potrà agevolmente verificare l'illustre Tribunale mediante un rapido confronto, contengono, relativamente alla valutazione delle tre categorie di titoli di cui oggi si discute, punti B.14, B. 15 e B.17 identici sia per collocazione che per contenuto.

Invero, la ricorrente, selezionando la voce "Tab4: graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze scuola secondaria I e II grado", ha, del tutto legittimamente, ritenuto di assolvere all'incombente di indicare i titoli validi per l'attribuzione del punteggio in tutte le discipline di proprio interesse, in quanto integralmente ricomprese nella scuola secondaria di II grado. Né, d'altronde, si vede per quale

ragione la prof.ssa Traversa avrebbe dovuto escludere la valutazione dei propri titoli proprio nella disciplina di sostegno per la quale, atteso lo specifico titolo di specializzazione e la nota disponibilità di posti, aveva maggiori possibilità di accedere agli incarichi

Peraltro, va allo stesso tempo evidenziato come, prima di procedere alla compilazione della sezione della domanda dedicata ai titoli culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, il sistema aveva già fatto compilare alla prof.ssa Traversa le sezioni della domanda riservate all'indicazione delle singole discipline (ivi compreso il sostegno) per cui richiedeva l'inserimento in GPS.

Risultava, quindi, del tutto verosimile che il sistema medesimo, una volta selezionate le classi di concorso d'interesse, andasse, poi, a caricare in automatico su ciascuna di esse – in base a quanto di spettanza sulla base delle relative tabelle – i titoli dichiarati dai candidati. Conclusione avvalorata dalla specifica dicitura di cui all'art.8 comma 4 dell'O.M. 112/22, regolatrice della procedura, il quale testualmente avvertiva che: "**Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico**"; senza alcuna specifica avvertenza, invece, riguardo alla necessità di inserire ripetutamente i titoli per ciascuna classe di concorso o per tipo di graduatoria (come nessun *alert* in tal senso compariva in fase di compilazione telematica).

Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la prof.ssa Traversa è stata, prima, indotta in errore dalla scarsa intuitività e dall'assoluto difetto di chiarezza della procedura d'inoltro della domanda predisposta dal Ministero dell'Istruzione; e, poi, nonostante l'immediato inoltro di apposito reclamo da parte dell'odierna ricorrente e la mancanza di qualsiasi urgenza di effettuare le nomine (poi disposte soltanto a circa un mese e mezzo di distanza), l'Amministrazione scolastica ha omesso di effettuare qualsiasi rettifica pur a fronte di titoli senz'altro posseduti dalla ricorrente e senz'altro valutabili anche nella graduatoria di sostegno per cui è causa. In palese spregio, quindi, dei basilari principi di non aggravamento istruttorio, da un lato, e di leale collaborazione tra cittadino e p.a., dall'altro, che a breve s'illustreranno.

Da ciò l'odierno ricorso.

\*

**IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 2 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ART.1 COMMA 2 BIS L. 241/1990, ART.3 E 97 COST, ARTT. 1175-1375 C.C – MANCATA ATTIVAZIONE DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO: VIOLAZIONE ART. 6 L. 241/1990; VIOLAZIONE ART. 71 DPR 445/2000; VIOLAZIONE ART. 8 O.M. n.112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 97 COST).**

Come già sopra esposto, i titoli – ulteriori rispetto al titolo d'accesso all'insegnamento nelle singole classi di concorso – di cui la ricorrente ha chiesto la valutazione sono previsti ed identicamente valutati ai medesimi punti B.14, B.15 e B.17 delle tabelle di valutazione B.4 (graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze di scuola secondaria I e II grado) e B.7 (graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze su posto di sostegni nelle scuole di ogni grado). Tuttavia, l'Amministrazione scolastica ha negato alla ricorrente il relativo punteggio di 4,50 nella disciplina di sostegno per non avere la prof.ssa Traversa scorso tutta la domanda fino a rintracciare la sezione *Tab7*, facente riferimento tabella di valutazione *A/7* (“*supplenze del personale docente nella scuola secondaria I e II grado*”), ed avere, invece, dichiarato i medesimi titoli nella sola sezione *Tab4*, facente riferimento tabella di valutazione *A/4* (“*supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*”). Ciò, peraltro, senza che l'O.M. 112/22 e il sistema informatico di compilazione prevedessero alcuna avvertenza riguardo alla necessità di indicare i titoli in ogni singola sezione della domanda e, anzi, in presenza di una specifica disposizione dell'OM medesima (l'art.8 comma 4) che faceva riferimento ad un calcolo automatico del punteggio per i titoli dichiarati da parte del sistema informatico..

Ebbene, non può, al riguardo, sfuggire come il sistema di compilazione della domanda d'inserimento nelle GPS predisposto dall'Amministrazione scolastica si appalesa manifestamente contrario ai principi in materia di semplificazione amministrativa e, segnatamente, al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo codificato dall'art. 1 comma 2 L. 241/1990, che espressamente prescrive: “***La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento***

**dell'istruttoria**". Motivate e straordinarie esigenze che, senz'altro, non si rinvenivano nel caso di specie in cui il sistema gestiva contemporaneamente più discipline (previamente selezionate) e non vi era, quindi, ragione alcuna per far dichiarare svariate volte ai candidati i medesimi titoli (in contrasto con l'opportuna unicità della domanda, evidentemente prevista dall'OM 112/22 proprio a fini semplificativi).

Se illegittima ed illogica era a monte la procedura ministeriale, ancora più ingiustificata è la successiva condotta tenuta dall'Ambito scolastico di Catania già in fase di valutazione della domanda e, vieppiù, dopo il reclamo ricevuto dalla ricorrente. Condotta palesemente contraria ai principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra i cittadini e la p.a., come già rinvenibile dagli artt.3 e 97 Cost e da ultimo inequivocabilmente sancito dall'art.1 comma 2 bis L. 241/1990: "*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*" (comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020).

E, invero, nel caso di specie, il Funzionario che ha esaminato la domanda della prof.ssa Traversa – vedendo che taluni titoli, identicamente validi e valutabili sia per le graduatorie di posto comune che per quelle di sostegno, erano state, invece, dichiarate soltanto per le prime – non può avere avuto dubbi di alcun tipo riguardo al fatto che si fosse trattato di un errore dovuto alla macchinosità della procedura telematica e, quindi, in un'ottica collaborativa di buona fede e correttezza, avrebbe ben dovuto contattare l'interessata, ai recapiti telefonici e pec all'uopo inseriti in domanda, al fine di consentirle la regolarizzazione.

Non solo.

Anche quando, immediatamente dopo la pubblicazione delle GPS per cui è causa, la prof.ssa Traversa ha inviato il reclamo del 6/8/22 con specifica richiesta di attribuzione di ulteriori 4,5 punti nella GPS di sostegno, l'Ambito di Catania non ha dato seguito alcuno alla segnalazione.

In particolare, benché fosse certo il pieno possesso dei titoli di cui si discute e la loro valutabilità in tutte le graduatorie d'interesse della ricorrente (ivi compresa quella di sostegno), l'Amministrazione scolastica ha ommesso di attivare il c.d. soccorso istruttorio per l'emenda del palese ed incolpevole errore di compilazione in cui era incorsa la ricorrente.

D'altronde, il suddetto istituto istruttorio, oltre che risiedere nei già richiamati canoni generali di buona fede e correttezza, è anche codificato in numerose previsioni dell'ordinamento.

Ad esempio, l'art. 6 comma 1 lett. b della L. 241/1990 dispone che: *“Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere **il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ....”*.

Analogamente, l'art. 71 comma 3 del DPR n.445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (quale quella compilata dalla ricorrente ai fini dell'inclusione in GPS), prescrive che: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla **regolarizzazione o al completamento della dichiarazione**”*.

La stessa OM n.112/2022 che ha disciplinato le modalità di formazione delle GPS per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, all'art. 8 commi 5 e 6 prevede l'obbligo di verifica e rettifica dei titoli dichiarati dagli aspiranti da parte degli uffici e delle istituzioni scolastiche deputati a trattare le domande d'inserimento e aggiornamento nelle GPS, prescrivendo testualmente che: *“5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. **In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio ...**”*.

Verifiche e rettifiche che, nella ottica di una leale ed unitaria procedura di valutazione, non possono essere intese soltanto in danno dei candidati ma anche in loro soccorso.

D'altro canto, l'ingiusto arretramento in graduatoria e la conseguente esclusione dal conferimento degli incarichi di un candidato che pur possiede, con certezza, determinati titoli professionali e che ne ha fatto, altresì, tempestiva (seppur

irregolare) menzione in domanda, finisce col ledere gli stessi principi di meritocrazia e di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), favorendo, nell'accesso ai pubblici impieghi, personale dotato di minore qualificazione e preparazione.

La giurisprudenza lavoristica ha, peraltro, già vagliato analoghi casi di mancata valutazione dei titoli in GPS per errori di compilazione delle relative domande da parte dei candidati, censurando espressamente la condotta formalistica dell'Amministrazione scolastica e, comunque, inadempiente ai doveri di soccorso istruttorio.

Si richiama, ad esempio, **Tribunale Lavoro di di Roma, sentenza n.2733/2022:**

*“Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, quindi, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Risulta evidente che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all’effettiva volontà dell’interessata, emergente dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell’istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un’idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n.1418/2016)”*.

Analogamente, si è espresso il **Tribunale Lavoro di Frosinone** con la **sentenza n.161/2022** resa su analoga fattispecie di domanda di aggiornamento delle GPS di una docente recante un’erronea dichiarazione dei servizi:

*“Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b), della L. n.241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l’esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in*



sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal Ministero”.

Ed analogamente il **Tribunale Lavoro di La Spezia**, con l'**ordinanza cautelare del 19/1/2021** (R.G. n.1108/2020) ha avuto occasione di rilevare come:

*<<L'art. 6, comma 1, lett. b, L. n.241 del 1990, prevede che “Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.*

*E' noto che questa – e poi altre disposizioni (art. 71, comma 3, D.P.R. n.445/2000), anche più specifiche (come p. es., l'art. 83, d. lgs. n. 50 del 2016, c.d. codice degli appalti) – introducono, nell'ottica di un' Amministrazione ispirata ai principi di trasparenza imparzialità ma pure giusto procedimento, lealtà e correttezza nei rapporti col cittadino, l'obbligo per la medesima di attivarsi per superare o far constare mere carenze di allegazione e prova (in una parola, istruttorie), che possono affliggere un atto o una domanda ad essa presentato (v. p. es., tra le prime, C. Stato 2 apr. 2002, n. 127; Id. A.P., 25 feb. 2014, n. 9).*

*La giurisprudenza amministrativa, muovendosi in quest'ottica, non ammette il ricorso istruttorio quando l'atto o la domanda sia insanabilmente viziato, anche per effetto dell'incompletezza di una sua parte o per la mancanza di un allegato, non quando l'atto o la domanda sia valido ma carente sotto un profilo più strettamente probatorio (v., p. es. C. Stato 20 ago. 2018 n. 4959) (...).*

*Questo principio può trovare, almeno con la sommarietà propria di questa fase, applicazione nel caso di specie: infatti, la domanda non è invalida, il ricorrente ha allegato i servizi prestati nel passato, onde l'aver ommesso di inserire (o il non essersi telematicamente inserito) quello di cui all' a.s. 2019/20 va considerato come una mera incompletezza e non come una consapevole rinuncia ad avvalersene; tanto più che il ricorrente, avvedutosi della mancanza, ha provveduto subito dopo, ma a termini chiusi, a segnalarla, chiedendo di porvi rimedio (...).*

*Questa considerazione appare importante, poichè anche la giurisprudenza più recente – che, nei concorsi pubblici, ha escluso il soccorso istruttorio per venire incontro al candidato che, nella sua domanda, abbia ommesso di indicare il possesso*

*di determinati titoli utilmente valutabili – ha fatto salva l'applicazione dell'istituto laddove, sulla scorta dei principi in tema di errore (artt. 1428, 1431, 1433 c.c.), appaia riconoscibile all'altra parte (id est, alla stessa Amministrazione) lo sbaglio o l'omissione in cui è incorso il candidato (C. Stato 22 nov. 2019, n. 7975, in motivaz., ove richiama l'Id. 20 giu. 2019, n. 4198).*

*Da questo punto di vista, l'errore per omissione era riconoscibile.*

*Il principio del soccorso, inoltre, non appare sconosciuto nella procedura che ci occupa.*

*Infatti, l'art. 8, o.m. n. 60 del 2020 (...) prevede che:*

*“5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.*

*6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.*

*(...)*

*Queste disposizioni possono leggersi come dovere di verifica e rettifica, in capo all'Amministrazione, non solo in danno dell'aspirante (laddove, p. es., abbia indicato titoli non veritieri o non valutabili), ma anche “in soccorso” della sua posizione, qualora ricorrano, come nel caso di specie, i presupposti appena visti.>>.*

*Così anche il **Tribunale Lavoro di Campobasso** nella recentissima **sentenza n.141/2022**:*

*“La Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame il ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi al solo errore di inserimento (avendo il ricorrente ommesso di cliccare sull'aggiornamento) e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone*

generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale. La giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio n.2958/21 e CGAS ordinanza n.44/21) ha osservato che “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”, “pertanto, risulta illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che, nonostante la richiesta rettifica del punteggio, ha omesso di valutare gli anni di servizio, posto che l’Amministrazione, doveva provvedere alla regolarizzazione della domanda presentata dalla ricorrente, provvedendo a calcolare il punteggio sulla base dei titoli di servizio effettivamente svolti”.

E ad identiche conclusioni è pervenuta, sempre in materia di GPS, la **Corte d’Appello di Genova** con la **sentenza n. 14/2022**:

“Secondo la disciplina richiamata, è prevista una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatizzate, con l’inoltro delle domande in via telematica e la successiva attribuzione provvisoria di un punteggio “proposto” dal sistema sulla base dei titoli dichiarati dal candidato nella domanda. La proposta di punteggio viene poi valutata dagli uffici scolastici territoriali (anche attraverso deleghe a scuole “polo”), i quali procedono al raffronto dei titoli dichiarati con quelli effettivamente posseduti e all’eventuale rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. E’ quindi previsto che i titoli definitivamente validati, all’esito dell’ulteriore controllo delle domande da parte del dirigente dell’ufficio scolastico al momento dell’attribuzione dell’incarico, siano utili ai candidati per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente. A mente del comma 10 dell’art. 7 O.M. le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, quindi, soggette agli accertamenti d’ufficio e ai controlli previsti dagli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000. Nell’Ordinanza le valutazioni e i controlli disciplinati nel successivo art. 8 prevedono espressamente il confronto tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti e, in quanto diretti a consentire la rettifica del punteggio in senso conforme alla situazione reale, non possono essere riduttivamente intesi come rivolti esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel

*possesso dell'Amministrazione. Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della "creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti" (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento".*

Alla luce di tutti i superiori principi, come efficacemente chiariti ed illustrati da autorevole giurisprudenza, non si può, allora, che concludere per il pieno diritto della ricorrente a vedersi valutati, in seno alla GPS per la disciplina di sostegno valida per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, i titoli culturali e professionali dalla stessa posseduti e dichiarati e, peraltro, dalla stessa Amministrazione scolastica regolarmente valutati per le altre discipline A045, A046 e A047: per un totale di ulteriori punti 4,5.

\*

### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

La prof.ssa Traversa, in conseguenza della mancata attribuzione di 4,50 punti per titoli culturali non valutati per la disciplina di sostegno, è stata collocata, per tale classe di concorso, alla posizione n. 1155 della GPS pubblicata in data 1/8/2022 dall'Ambito Territoriale di Catania (con punti 42) anziché alla posizione n. 905 che avrebbe conseguito con il punteggio complessivo di 46,50.

Come già sopra evidenziato, la perdita di ben 250 posizioni in graduatoria ha inibito alla ricorrente l'accesso agli incarichi d'insegnamento di sostegno per l'a.s. 2022/2023 (conferiti dall'Ambito Territoriale di Catania a candidati con punteggio fino a 46, come da allegato bollettino delle nomine). Per tale illegittima circostanza, la prof.ssa Traversa, dopo i tanti sacrifici affrontati, in particolare, per conseguire l'importante titolo di specializzazione nel sostegno, non ha potuto disimpegnare quello che sarebbe stato il suo primo incarico d'insegnamento nelle scuole statali.

Sono, quindi, indubbi i gravi pregiudizi che la ricorrente sta già subendo in conseguenza dell'illegittima condotta dell'amministrazione scolastica, sia in termini di mancata retribuzione che, ancora più incisivamente, in termini di mancata maturazione di punteggio di servizio per il corrente ed il successivo anno scolastico e

relativi effetti a cascata sull'accesso agli incarichi d'insegnamento anche per i futuri anni scolastici.

Il carattere irreparabile e irrisarcibile dei suddetti danni professionali connessi alla mancata maturazione di punteggio di servizio utile per l'avanzamento in graduatoria è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza lavoristica ai fini della concessione della tutela cautelare oggi invocata.

Si confronti, a titolo esemplificativo, la recente ordinanza del Tribunale Lavoro di Enna del 13/4/2022 (confermata dal Collegio in sede di reclamo): *“Il mancato inserimento della ricorrente nella graduatorie permanenti, quindi, potrebbe determinare un danno professionale derivante dal mancato svolgimento dell'incarico che la ricorrente dovrebbe svolgere (subendo un evidente demansionamento) ed un danno professionale derivante, altresì, dal fatto che, non maturando alcun punteggio, la medesima perderebbe sempre di più la possibilità di posizionarsi ai primi posti della graduatoria permanente”*; oppure l'ordinanza del Tribunale Lavoro di Tivoli del 28/9/22: *“Occorre osservare che l'illegittima rettifica del punteggio ha determinato una ingiusta retrocessione del Musone nella graduatoria di istituto, con conseguente restringimento, per il medesimo, della possibilità di ottenere incarichi nell'ambito delle procedure di reclutamento collegate alla predetta graduatoria, restringimento che potrebbe a sua volta cagionare un'inattività lavorativa idonea a pregiudicare un diritto primario del ricorrente, anche in considerazione dei tempi di definizione del giudizio ordinario, i quali non gli consentirebbero di ottenere l'assegnazione del punteggio corretto in tempi utili per le imminenti nuove procedure di conferimento degli incarichi”*; o, ancora, l'ordinanza del Tribunale Lavoro di Novara del 10/10/22: *“Il mancato riconoscimento in via d'urgenza del diritto azionato precluderebbe infatti alla ricorrente, per assenza dei requisiti necessari, la possibilità di ottenere incarichi lavorativi incidendo negativamente sulle chance lavorative della stessa e sulla sua progressione di carriera”*.

\*

**Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**

Al fine di prevenire eccezioni ed impugnazioni, si chiede, fin d'ora, l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili controinteressati, da individuarsi nei soggetti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per

le Supplenze (GPS) di I fascia della provincia di Catania, biennio scolastico 2022/23 - 2023/24, per la classe di concorso “*Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado – ADSS*” che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente.

Quanto sopra al fine di giungere a contraddittorio integro all’udienza cautelare che verrà fissata dal Giudice designato e, così, evitare un rinvio d’udienza per il solo adempimento d’integrazione fin da adesso effettuabile.

Riguardo alle concrete modalità d’integrazione del contraddittorio, si evidenzia come l’elevato numero (250) dei suddetti controinteressati (tanti quanti sono i candidati compresi tra i 42 punti attualmente posseduti dalla ricorrente e i 46,50 punti complessivi di cui si chiede l’attribuzione) rende, di fatto, impossibile la notifica nelle forme ordinarie.

Si chiede, quindi, di essere autorizzati alla notifica, ex art. 151 c.p.c., mediante **pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d’udienza sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell’Istruzione e/o dell’USR Sicilia e/o dell’Ambito Provinciale di Catania** o, in subordine, nelle forme di cui all’art. 150 c.p.c. ovvero sia mediante pubblicazione di un estratto del ricorso (con inserimento dei dati identificativi del giudizio nonché dell’udienza di trattazione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ulteriore deposito presso la Casa comunale di Roma.

\*

Per tutto quanto sopra ampiamente esposto,

### **SI CHIEDE**

che l’ill.mo Tribunale del Lavoro di Roma, previa autorizzazione all’integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo eventualmente configgente (ai sensi degli artt. 4 e 5 ALL. E L. 2248/1865 e dell’art. 63 DL. Lgs. 165/2001), Voglia:

- in via d’urgenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all’attribuzione di ulteriore 4,50 punti nella GPS di I fascia “*Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado – ADSS*” pubblicata dall’Ambito della provincia di Catania per il conferimento degli incarichi di supplenza nel biennio scolastico 2022/23 e 2023/24

e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica alle relative rettifiche e integrazioni di graduatoria;

- sempre in via d'urgenza, ordinare alla medesima amministrazione scolastica di assegnare alla ricorrente, ora per allora, gli incarichi d'insegnamento alla stessa spettanti sulla base della graduatoria come sopra rettificata;

- nel merito, confermare o, comunque, emettere le suddette pronunzie di accertamento e condanna.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si fa espressa riserva di separato giudizio risarcitorio in relazione ai danni economici e professionali subiti dalla ricorrente in conseguenza del mancato svolgimento degli incarichi d'insegnamento cui la stessa avrebbe avuto diritto in relazione alle odierne deduzioni.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. domanda d'inserimento nelle GPS presentata dalla ricorrente il 20/5/2022;
2. GPS A045-A046-A047- ADSS pubblicate con decreto Ambito Catania n. 11302 dell'1/8/2022 ;
3. PEC inoltrata dalla ricorrente il 6/8/2022, con richiesta di attribuzione del punteggio di 4,50 per titoli culturali nella GPS classe di concorso ADSS;
4. bollettino nomine pubblicato dall'Ambito Territoriale di Catania il 16/9/2022 relativo agli incarichi conferiti ai docenti di sostegno - ADSS con punteggio fino a 46 punti;
5. PEC inoltrata dal difensore della ricorrente il 28/10/2022, con richiesta di attribuzione del punteggio per titoli culturali nella classe di concorso ADSS;
6. Tabella di valutazione A/4 relativa alle "supplenze del personale docente nella scuola secondaria I e II grado" allegata all' OM n.112/2022;
7. Tabella di valutazione A/7 relativa alle "supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" allegata all' OM n.112/2022;
8. OM n.112/2022;
9. giurisprudenza citata in narrativa;
10. precedenti cautelari citati in narrativa.

*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).*

*Avv. Fabio Rossi*